

ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**SERVIZIO FITOSANITARIO, CHIMICO-AGRARIO,  
ANALISI E CERTIFICAZIONE  
DECRETO N. 188 / SFR**

**OGGETTO: Applicazione del “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” approvato con Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999.**

L'anno 2007, il giorno 8 del mese di agosto, presso la sede di Pozzuolo del Friuli, via Sabbatini n. 5

**Il Direttore del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione,**

**VISTA** la direttiva n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002;

**VISTO** il decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005 – serie generale – di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche agricole del 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con la quale è stato adottato il Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

**PRESO ATTO** che con decreto del Direttore del Servizio fitosanitario regionale n. RAF/3/105 del 23 gennaio 2006, pubblicato sul BUR n. 6 del 08 febbraio 2006, in Friuli Venezia Giulia sono state riconosciute tre aree di focolaio di *Erwinia amylovora*, ricadenti rispettivamente nei comuni di Latisana (UD), Terzo di Aquileia (UD) e Spilimbergo (PN), con individuazione delle rispettive aree di sicurezza;

**PRESO ATTO** che con decreto del Direttore del Servizio fitosanitario regionale n. 2822 del 16 giugno 2006, pubblicato sul BUR n. 26 del 28 giugno 2006, è stata riconosciuta un'ulteriore area di focolaio, con la relativa zona di sicurezza, in porzioni territoriali dei comuni di Budoia (PN) e Polcenigo (PN);

**CONSIDERATO** che il decreto ministeriale del 10 settembre 1999 di lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico definisce “focolaio” l'area in cui è stata ufficialmente accertata la presenza di *Erwinia amylovora*;

**TENUTO CONTO** che in Friuli Venezia Giulia, nel corso della corrente stagione vegetativa, è stata ufficialmente confermata la presenza di *Erwinia amylovora* in aree dei comuni di Bicinicco (UD), Castions di Strada (UD), Codroipo (UD), Latisana (UD), Lestizza (UD), Mereto di Tomba (UD), Sedegliano (UD), Terzo di Aquileia (UD), Tolmezzo (UD), Arzene (PN), Polcenigo (PN), Porcia (PN), San Giorgio della Richinvelda (PN) e Spilimbergo (PN);

**PRESO ATTO** che i Servizi fitosanitari regionali devono provvedere a dichiarare contaminate le aree interessate dalla presenza del patogeno e istituire attorno ad esse adeguate zone di sicurezza, nonché disporre l'adozione di appropriate misure fitosanitarie secondo quanto previsto dal decreto di lotta obbligatoria;

**CONSIDERATO** che l'attività apistica, pur indispensabile per l'impollinazione dei fruttiferi, può operare la diffusione involontaria del patogeno e che per tale ragione può essere assoggettata ad opportuna regolamentazione;

**RITENUTO** di dover procedere al riconoscimento e conseguente delimitazione di tali nuovi focolai e delle rispettive zone di sicurezza, facendo ricorso a riferimenti geografici ed amministrativi non equivocabili;

## **DECRETA**

**1.** E' riconosciuto il carattere di focolaio di colpo di fuoco batterico delle pomacee (*Erwinia amylovora*) alle aree di seguito contraddistinte:

- in provincia di Pordenone: foglio di mappa catastale (di seguito denominato "foglio") n. 19 del comune di Arzene, foglio n. 7 del comune di Porcia e foglio n. 36 del comune di San Giorgio della Richinvelda;
- in provincia di Udine: foglio n. 8 del comune di Bicinicco, foglio n. 12 del comune di Castions di Strada, foglio n. 2 del comune di Codroipo, foglio n. 24 del comune di Latisana, foglio n. 34 del comune di Lestizza, foglio n. 22 del comune di Mereto di Tomba, fogli n. 47 e 48 del comune di Sedegliano, foglio n. 35 del comune di Tolmezzo e l'intero territorio del comune di Verzegnis.

I focolai, in considerazione della già accertata presenza della malattia nella Regione Friuli Venezia Giulia, non presentano il carattere di focolai primari di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 10.09.1999.

**2.** Attorno alle aree contaminate di cui al punto 1, vengono riconosciute le aree di sicurezza di seguito contraddistinte:

- in provincia di Pordenone: fogli n. 16, 18, 20, 22 e 23 del comune di Arzene, fogli n. 2, 3, 4, 6 e 8 di Porcia, fogli n. 32, 33, 35 e 38 di San Giorgio della Richinvelda e fogli n. 9 e 16 di San Martino al Tagliamento;
- in provincia di Udine: foglio n. 21 del comune di Basiliano, foglio n. 9 del comune di Bicinicco, fogli n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18 e 19 del comune di Castions di Strada, fogli n. 1, 3, 4, 5, 21, 28 e 29 del comune di Codroipo, foglio n. 22 del comune di Latisana, fogli n. 27, 28, 33, 35, 38 e 39 del comune di Lestizza, fogli n. 19, 20, 21 e 23 del comune di Mereto di Tomba, fogli n. 30 e 31 del comune di Mortegliano, fogli n. 39, 40 e 46 del comune di Sedegliano, fogli n. 13, 15, 33, 34, 36, 37 e 38 del comune di Tolmezzo.

**3.** Viene riconfermata la condizione di focolaio e di zona di sicurezza alle aree individuate con i precedenti decreti del Direttore del Servizio fitosanitario regionale n. RAF/3/105 del 23.01.2006 e n. 2822 del 16.06.2006.

**4.** Nei focolai, a chiunque, e fino a contraria disposizione:

- è fatto obbligo di estirpare e distruggere, senza l'obbligo di analisi batteriologiche di conferma, ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco batterico delle pomacee. La parte sintomatica del fusto deve essere asportata con un taglio effettuato ad almeno cinquanta centimetri dal limite prossimale dei sintomi;
- è fatto divieto di trasportare fuori dall'area di focolaio piante e parti di piante di specie ospiti di *Erwinia amylovora*, senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione dell'ERSA (di seguito denominato "Servizio fitosanitario"). La circolazione dei frutti è autorizzata, qualora vengano rispettate le prescrizioni tecniche riportate negli allegati 1 ("indicazioni relative alla raccolta dei frutti") e 2 ("indicazioni relative alle fasi di post raccolta dei frutti"), fatto salvo l'espresso divieto del Servizio fitosanitario;
- nel periodo dal 25 marzo al 30 settembre di ogni anno, è fatto divieto di spostare alveari dai focolai verso aree indenni, salvo autorizzazione eventualmente rilasciata dal Servizio fitosanitario a fronte di specifica e motivata richiesta;

- in caso di vivai, il Servizio fitosanitario può disporre l'estirpazione e la distruzione anche di piante ospiti asintomatiche, appartenenti allo stesso lotto di origine dei vegetali ammalati, o rilevati nelle vicinanze dell'area contaminata nel corso di controlli ufficiali effettuati dagli ispettori fitosanitari;
5. Nelle zone di sicurezza è fatto obbligo a chiunque di eliminare le piante o le parti di piante che presentino sintomi riferibili al colpo di fuoco batterico delle pomacee, senza l'obbligo di analisi batteriologiche di conferma. Il Servizio fitosanitario procederà a un approfondito monitoraggio delle zone di sicurezza, almeno fino alla stagione vegetativa 2009 compresa, per escludere la presenza di ulteriori piante che manifestino sintomi ascrivibili al colpo di fuoco batterico delle pomacee.
  6. Ai fini del presente provvedimento per piante ospiti di *Erwinia amylovora* si intendono le specie coltivate e spontanee appartenenti ai generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia* e alla specie *Photinia davidiana*.
  7. Le piante estirpate e le parti di pianta eliminate in forza del presente provvedimento devono essere accatastate nel punto di estirpazione o in area limitrofa e bruciate fino all'incenerimento.
  8. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio fitosanitario. Rimane facoltà del Servizio fitosanitario intervenire d'emergenza, a proprie spese, nella bonifica di aree contaminate che, per particolari condizioni epidemiologiche, economiche o di struttura territoriale, possano rappresentare un grave pericolo per la diffusione della malattia.
  9. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via fisica o chimica.
  10. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare al Servizio fitosanitario la presenza di eventuali piante che presentino sintomi riferibili all'azione del batterio *Erwinia amylovora*. Il Servizio fitosanitario provvederà alla verifica dei casi sospetti mediante ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali;
  11. E' vietata la detenzione e la manipolazione delle colture di *Erwinia amylovora*.
  12. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005.
  13. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pozzuolo del Friuli, 8 agosto 2007

IL DIRETTORE  
– dott. agr. Carlo Frausin –